



COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA PROVINCIA DI TERAMO

AREA III - URBANISTICA

REGISTRO GENERALE N. 889 del 19/12/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 13 del 19/12/2025

OGGETTO: C.dS. Decisoria Variante Generale al P.R.G. - Determina Interlocutoria - Presa d'atto della comunicazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo

Premesso che:

- con nota prot. n. 5457 del 03/07/2025 è stata indetta Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e asincrona ai sensi dell'art. 14-bis L. 241/1990 per l'acquisizione dei pareri e atti di assenso necessari all'approvazione definitiva della Variante Generale al Piano Regolatore Generale;
- nel corso della Conferenza sono pervenuti i seguenti pareri e/o comunicazioni:
 - Parere della Provincia di Teramo (positivo e definitivo) con Determina Dirigenziale n. 708 del 30-07-2025, acquisito con prot. 6190 del 31/07/2025 (**allegato 1**);
 - Nota del Servizio Genio Civile prot. n.0289954/25 del 10/07/2025, acquisita con prot. n. 5634 del 10/07/2025 (**allegato 2**), con la quale si comunicava che il parere geomorfologico di competenza *è espresso nelle relative fasi del procedimento e comunque esterne alla Conferenza dei Servizi*;
 - Richiesta di integrazioni documentali formulata dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo (nota prot. n. 04/08/2025\0012733-P) acquisita con prot. 6278 del 05/08/2025 (**allegato 3**), pervenuta oltre il termine perentorio assegnato di quindici (15) giorni;

Evidenziato che in data 24/07/2025 è stato formalmente sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e il Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia, costituente atto di assenso vincolante ai sensi dell'art. 1, comma 5, della Legge 394/1991 e dell'art. 23 della "Normativa di Attuazione" del Piano per il Parco (**allegato 4**);

Considerato che:

- a seguito dell'acquisizione degli elaborati rimessi dai tecnici incaricati in merito alle integrazioni richieste dalla Soprintendenza e alla sottoscrizione del Protocollo d'Intesa con l'Ente Parco, si è ritenuto opportuno disporre la riattivazione della Conferenza di Servizi decisoria già indetta con nota prot. n. 5457 del 03/07/2025, ai fini dell'acquisizione delle determinazioni delle amministrazioni interessate alla luce dei nuovi elementi istruttori;

- con nota prot. n. 8578 del 04/11/2025 è stata riattivata la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-bis, L. 241/1990;

Preso atto che:

- entro il termine perentorio assegnato di trenta (30) giorni dalla riattivazione della Conferenza di servizi, ossia entro il 04 dicembre 2025, sono pervenute le seguenti determinazioni:

- Provincia di Teramo, prot. n.48495 del 24/11/2025, acquisito con prot. n. 9107 del 24/11/2025 (conferma del parere reso con D.D. n.708 del 30-07-2025, acquisito con prot. 6190 del 31/07/2025) (**allegato 1.1**);

- in data 04/05/2025 è pervenuta una comunicazione dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo (nota prot. 0021352-P del 04/12/2025) (**allegato 3.1**), acquisita con prot. 9507 del 09/12/2025, nella quale l'Amministrazione:

- ribadisce richieste istruttorie già formulate con nota del 04/08/2025 affermando che le integrazioni trasmesse dal Comune non corrispondono pienamente a quanto richiesto e ritenuto necessario dall'Ufficio;
- dichiara che *"rimane in attesa della documentazione già richiesta con la summenzionata nota prot. 12733 del 04.08.2025, in assenza della quale non potrà esprimere il proprio parere di competenza"*;

- che entro il succitato termine ultimo, non sono pervenuti al protocollo ulteriori pareri;

Rilevato che

- in data 11/12/2025 è stata acquisita agli atti dell'Ente la nota dell'ARPA Abruzzo prot. n. 0051046/2025 del 06/12/2025 (**allegato 5**), con la quale si comunicava che *l'Area Tecnica di questa Agenzia è titolata ad esprimere valutazioni all'interno dei procedimenti urbanistici esclusivamente per le procedure di cui all'art. 6 del vigente D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nell'ambito delle fasi di VAS (procedimento concluso) Pertanto, si comunica che la stessa non parteciperà alla Conferenza dei Servizi in oggetto e non esprimerà nessuna valutazione di merito.*;

- tale comunicazione deve essere qualificata come contributo istruttorio definitivo, non ostativo alla prosecuzione del procedimento;

Considerato che:

- la richiamata comunicazione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo (nota prot. 0021352-P del 04/12/2025) (**allegato 3.1**):

- non formula alcuna valutazione tecnica sugli elaborati integrativi trasmessi dal Comune, né su quelli trasmessi originariamente;

- non indica profili di incompatibilità della Variante con gli interessi paesaggistici o culturali tutelati;
- non esprime un dissenso motivato ai sensi dell'art. 14-quater L. 241/1990.

● Tale comunicazione deve pertanto essere qualificata come mancata espressione del parere nei termini, non idonea a determinare né la sospensione dei termini procedurali né l'attivazione delle procedure di superamento del dissenso;

Tenuto conto che la comunicazione della Soprintendenza è stata ricevuta nell'ultimo giorno utile, rendendo oggettivamente impossibile una compiuta valutazione e una decisione entro i cinque giorni di cui all'art. 14-bis, comma 5, L. 241/1990;

Rilevato che la situazione descritta non configura inerzia procedimentale, bensì una oggettiva impossibilità giuridica di procedere alla conclusione del procedimento;

Dato atto che l'Amministrazione comunale, in applicazione dei principi di leale collaborazione, proporzionalità e buon andamento dell'azione amministrativa di cui agli artt. 1 della L. 241/1990 e 97 Cost., sentito il progettista del Piano, ha ritenuto opportuno attivare una fase di interlocuzione collaborativa con la Soprintendenza, finalizzata a fornire le integrazioni richieste e a favorire una compiuta definizione del quadro istruttorio;

Ritenuto pertanto, anche alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa in materia di conferenza di servizi e tutela paesaggistica,

- necessario prendere formalmente atto della comunicazione della Soprintendenza;
- di non poter procedere, allo stato, all'adozione della determinazione motivata conclusiva;
- di dover mantenere il procedimento in una fase interlocutoria, in attesa dell'acquisizione del parere necessario ai fini della corretta conclusione della Conferenza di servizi;

Precisato che

- non sussistono ulteriori profili istruttori da approfondire con riferimento agli Enti diversi dalla Soprintendenza;
- tutti i pareri, le intese e i contributi istruttori già regolarmente acquisiti restano validi, efficaci e non soggetti a riapertura o riesame;
- la presente determinazione è disposta esclusivamente ai fini della produzione e trasmissione delle integrazioni richieste dalla Soprintendenza ed ha natura meramente interlocutoria ed endoprocedimentale non producendo effetti diretti lesivi su posizioni giuridiche soggettive.;

Visti e richiamati:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- la L.R. 12.04.1983, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. 03.03.1999, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. 28 aprile 2014, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni;
- lo Statuto Comunale;
- il Decreto Sindacale n. 45 del 27/03/2025 di nomina a Responsabile dell'Area III – Urbanistica ed edilizia e di affidamento degli atti gestionali, in forza del quale il presente atto viene assunto;

DETERMINA

1. Di prendere atto delle determinazioni pervenute e della mancata espressione nei termini del parere da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo;
2. Di prendere atto dell'impossibilità giuridica di procedere all'adozione della determinazione conclusiva del procedimento;
3. Di dare atto che tutti i pareri, nulla osta, intese e contributi istruttori acquisiti nell'ambito della Conferenza dei Servizi devono intendersi definitivamente acquisiti, validi ed efficaci e non sono soggetti a riapertura, riesame o rinnovazione, senza necessità di ulteriore conferma;
4. Di precisare che la presente determinazione è disposta esclusivamente ai fini della produzione e trasmissione delle integrazioni richieste dalla Soprintendenza ed ha natura meramente interlocutoria ed endoprocedimentale;
5. Di provvedere alla redazione e trasmissione delle integrazioni richieste nel minor tempo possibile, al fine dell'acquisizione della determinazione espressa della Soprintendenza competente;
6. Di trasmettere il presente provvedimento a tutte le Amministrazioni partecipanti alla Conferenza dei Servizi, per opportuna conoscenza;
7. Di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio online del Comune precisando che lo stesso non è immediatamente lesivo di posizioni giuridiche soggettive e non è autonomamente impugnabile, in quanto privo di contenuto provvedimentale finale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA III URBANISTICA- EDILIZIA PRIVATA

(Arch. Emilio De Angelis)

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile di Servizio, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 1288 del 18/12/2025, esprime parere **POSITIVO**.

Isola del Gran Sasso d'Italia, lì 19/12/2025

Il Responsabile di Servizio
DE ANGELIS EMILIO

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA. La firma autografa è sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n.3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.